



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 18 maggio 2004

DIREZIONE , REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165 , 10122 Torino
Tel 0114322100 - Fax 0114324363
Sito Internet : [http:// www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE AL PUBBLICO
Giunta Regionale Piazza Castello 165 Torino, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00 (causa lavori in corso nel Palazzo della Giunta Regionale). Consiglio Regionale Via Alfieri 15 Torino, Settore Documentazione dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 16,00.

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria Via dei Guasco 1 - Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141.324551
Biella Via Galimberti 10/a - Tel. 015.8551.568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara Via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania Via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli Via Borgogna 1 - Tel. 0161600286

Spedizione in abbonamento postale - 70% - D.C. La Spezia



ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Supplemento

*Legge regionale 14 maggio 2004, n. 9.
Legge finanziaria per l'anno 2004.*

*Legge regionale 14 maggio 2004, n. 10.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.*

ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE (dal 1° febbraio 2003)

	Atti della Regione e Atti dello Stato	Concorsi, Appalti, Annunci	Internet
12 Mesi	€ 104,00 Codice A1	€ 46,00 Codice A3	Consultazione gratuita
6 Mesi	€ 52,00 Codice S1	€ 23,00 Codice S3	
<p>L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo del nuovo abbonato nell'apposito elenco e comunque non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento.</p> <p>Al fine di velocizzare la pratica e quindi l'inserimento nella banca dati è possibile inviare l'attestazione di pagamento alla Redazione tramite fax al numero 0114324363. È prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno.</p> <p>I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto della Legge n. 675/1996.</p>			

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Abbonamenti e Inserzioni

Esclusivamente tramite C/C Postale n. 30306104, intestato a
 REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria - Piazza Castello 165, 10122 Torino.
 La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali.

AVVISO

Si rammenta che, al fine di permettere l'immediata attivazione delle richieste di abbonamento, con qualsiasi modalità vengano effettuate, è indispensabile inoltrare, contestualmente, le ricevute di pagamento tramite fax (011 4324363).

INSERZIONI

Modalità

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.

Il testo deve essere inviato su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, (gli Enti pub-

blici ne sono esentati) su carta libera, corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione di avvenuto pagamento.

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione mediante posta elettronica all'indirizzo bollettino.ufficia-

le@regione.piemonte.it o tramite floppy disk; in ogni caso alla Redazione deve pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. L'importo viene calcolato per riga intendendosi tale una riga di 13 centimetri - Corpo 12 - Times New Roman (o similare). Le pubblicazioni sono gratuite per le materie elencate nella casella sottostante.

Gratuite	Pubblicazione Statuti Enti locali, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali novembre 1994, ottobre 2000	
Costi per ogni riga o frazione di riga (dal 1° febbraio 2003)	Solo cartaceo (spedizione tramite posta, fax o consegna a mano)	€ 1,80
	Fax + E-Mail	€ 1,20
	Consegna a mano + Floppy disk	€ 1,20
	Spedizione tramite posta + Floppy disk	€ 1,20

COSTI COPIA SINGOLA (dal 1° febbraio 2003)

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82

VENDITA

Torino	Libreria Lattes, Via Garibaldi 3
	Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8

INDICE SISTEMATICO

BILANCIO

Legge regionale 14 maggio 2004, n. 9.

Legge finanziaria per l'anno 2004. pag. 4

Legge regionale 14 maggio 2004, n. 10.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006. pag. 38

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 14 maggio 2004, n. 9.

Legge finanziaria per l'anno 2004.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I.

INTERVENTI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1.

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. La Regione Piemonte esercita i relativi poteri di accertamento, di riscossione e di utilizzo del gettito come previsti e disciplinati dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

2. I poteri di accertamento e di riscossione di cui al comma 1 sono esercitati mediante le competenti Agenzie fiscali.

3. I proventi di tale imposta vengono iscritti nell'Unità Previsionale di Base (UPB) 0902 (Bilanci e Finanze - Titolo I - Entrate proprie della Regione).

CAPO II.

INTERVENTI IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITÀ REGIONALE

Art. 2.

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'Allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

Art. 3.

(Aumenti di capitale in società a partecipazione regionale)

1. È istituito nell'UPB 08042 (Programmazione e statistica - Rapp. con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese d'investimento) il "Fondo per la sottoscrizione di azioni o quote in società a partecipazione regionale", con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2004, pari a 4.185.900,00 euro.

2. Le società per le quali è autorizzata la ricapitalizzazione sono riportate all'Allegato B.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 riguarda azioni o quote inoplate da parte di altri soci.

4. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

Art. 4.

(Modifiche alla l.r. 23/2003)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 settembre 2003 n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è aggiunto il seguente:

"3 bis. La facoltà della periodicità quadrimestrale per i versamenti è altresì prevista per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio e non conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore."

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 23/2003 le parole "autoveicoli speciali" sono sostituite con la parola "autocaravan".

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003 è aggiunta la seguente:

"c bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (articolo 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada")."

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003 dopo la parola "incendi" sono aggiunte le parole "e di protezione civile".

5. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:

"g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a Gas Propano Liquido (GPL), già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all'atto della immatricolazione."

Art. 5.

(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Articolo 3 della l.r. 53/1996)

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 è determinato, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, in euro 110,00.

2. Per gli anni successivi la Giunta regionale aggiorna tale importo con riferimento alla variazione annuale dell'indice generale dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai.

Art. 6.

(Abrogazione del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 41/1992)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1992, n. 41 (Istituzione nel bilancio regionale di un fondo per l'avvio ed il sostegno di iniziative previste da Regolamenti o Direttive Comunitarie) è abrogato.

Art. 7.

(Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 7/2001)

1. L'espressione "fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria" di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è intesa nel senso che le variazioni compensative ivi precluse sono solo quelle fra capitoli che prevedano tutti spese di carattere obbligatorio.

CAPO III.

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 8.

(Finalita')

1. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita', ampliando la capacita' finanziaria del sistema degli enti locali della regione anche attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari o l'utilizzo di nuovi strumenti finanziari, la Regione attua interventi di promozione, coordinamento e garanzia a norma degli articoli seguenti del presente capo.

Art. 9.

(Strumenti di garanzia)

1. Le somme iscritte nel bilancio quali economie da trasferimenti vincolati dallo Stato nelle materie di competenza esclusiva della Regione costituiscono, secondo i principi del federalismo fiscale sanciti dall'articolo 119 della Costituzione, un fondo unico di garanzia utilizzabile dalla Regione stessa e dal sistema degli enti locali piemontesi secondo le modalita' stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 10.

(Utilizzo del fondo)

1. Le risorse di cui all'articolo 9 sono utilizzate a garanzia delle iniziative tese a migliorare la situazione finanziaria degli enti locali.

2. Le iniziative di cui al comma 1, da concordarsi fra la Regione Piemonte e gli enti locali interessati, prevedono l'utilizzo dei seguenti strumenti:

a) contratti di swap per la rinegoziazione del debito pregresso e per il contenimento dei relativi oneri;

b) finanza di progetto, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dettati dall'articolo 14, comma 2, della l.r. 2/2003;

c) esternalizzazione dei servizi non essenziali, al fine di contenere i relativi costi, anche mediante gestioni comuni a diversi enti;

d) ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo scopo.

Art. 11.

(Studi di fattibilita')

1. Lo studio di fattibilita' per le opere di costo complessivo superiore a 10 milioni di euro e' lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate.

2. Per le finalita' di cui alla presente legge, la Regione Piemonte puo' intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilita' tecnica e finanziaria dei progetti, secondo le modalita' stabilite mediante apposito provvedimento.

Art. 12.

(Coordinamento di emissioni obbligazionarie)

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad effettuare interventi volti ad agevolare le emissioni obbligazionarie da parte degli enti locali.

2. A tal fine, la Giunta adotta misure di coordinamento finalizzate a consentire emissioni congiunte da parte degli enti locali che, a causa delle loro limitate capacita' di indebitamento, non possono accedere al mercato del credito in condizioni favorevoli.

Art. 13.

(Acquisizione di rating per enti di piccole o modeste dimensioni)

1. Nell'ambito degli interventi e delle misure previste dall'articolo 10, ove le dimensioni degli enti locali interessati sia tale da non consentire l'attribuzione di un rating da parte delle societa' di valutazione del merito di credito, la Giunta regionale e' autorizzata a richiedere a tali societa' l'assegnazione di uno o piu' rating alla singola operazione finanziaria, prestando le richieste garanzie.

CAPO IV.

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE

Art. 14.

(Asilo nido della Regione Piemonte)

1. La Regione finanzia la realizzazione dell'asilo nido regionale. L'asilo puo' essere aperto non solo ai figli dei dipendenti regionali ma anche ai figli di altri cittadini secondo criteri definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. Per la realizzazione dell'opera di cui al comma 1 si provvede con le risorse di cui alla UPB di nuova istituzione denominata 07992 (Organizzazione Risorse Umane - Direzione - Titolo II - Spese d'investimento). Le relative disponibilita' finanziarie, per l'anno 2004, sono incrementate di 590.000,00 euro.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede con riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

Art. 15.

(Trattamento economico accessorio del personale)

1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, rispettivamente i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente nonche' le risorse per le politiche di sviluppo del personale delle altre categorie sono acquisite nelle disponibilita' per il trattamento accessorio.

2. Sono, altresì, acquisite e destinate per i trattamenti accessori, dall'anno 2004, le ulteriori risorse iscritte nell'UPB 09071 (Bilanci e Finanze - Trattamento economico del personale - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e nella stessa UPB del bilancio pluriennale 2004-2006.

Art. 16.

(Retribuzione prestazioni straordinarie)

1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese causati dall'alluvione verificatasi in Piemonte nel mese di ottobre 2000 o dagli eventi per cui e' dichiarato lo stato di emergenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale impiegato nelle attivita' amministrative regionali riguardanti l'evento "Olimpiadi invernali Torino 2006" nonche' al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attivita' di supporto alle sedute dell'As-

semblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

Art. 17.

(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 39/1998).

1. All'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modifiche viene aggiunto il seguente comma:

"5 bis. Il limite massimo dei tre quinti stabilito al comma 5 non si applica all'Ufficio di comunicazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale limitatamente alle quote di risorse finanziarie, assegnate ai Consiglieri segretari, risultanti dal riparto effettuato con deliberazione ai sensi del comma 7".

Art. 18.

(Modifica dell'articolo 1, comma 8 bis, della l.r. 39/1998)

1. Il comma 8 bis dell'articolo 1 della l.r. 39/1998 è sostituito dal seguente:

"8 bis. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore complessivo di straordinari computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio proprie dell'attività svolta. In armonia con i principi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al personale sopra citato è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un'indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate. L'indennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.".

CAPO V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Art. 19.

(Disposizioni in materia di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi)

1. La Regione concede contributi finanziari per le spese relative sia alle fusioni sia alla costituzione di forme associative previste con provvedimento della Giunta regionale, fra i Confidi di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), nella misura massima del 50 per cento delle spese dichiarate ammissibili in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Alle spese necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti dell'UPB 17071 (Commercio e Artigianato - Promozione sviluppo credito artigianato - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

CAPO VI.

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SANITA'

Art. 20.

(Parco della Salute)

1. Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con le attività di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli operatori, viene realizzato il Parco della Salute nella città di Torino utilizzando apposito finanziamento statale.

2. Alla spesa a carico della Regione e relativa all'acquisto dell'area necessaria alla realizzazione dell'Ospedale Molinette 2, prevista in 60,540 milioni di euro, da erogare per 40,540 milioni di euro nell'anno 2004 e per 20 milioni di euro nell'anno 2005 si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità iscritte all'UPB 28042 (Programmazione sanitaria - Edilizia ed attrezzature sanitarie - Titolo II - Spese d'investimento) per gli anni 2004 e 2005 e l'istituzione, nell'ambito della stessa UPB, di apposita spesa.

3. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali 3 luglio 1996, n. 40 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67), 24 marzo 2000, n. 24 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67), 24 marzo 2000, n. 25 (Impegno finanziario per la realizzazione dell'Ospedale di Alba-Bra) e l.r. 2/2003 vengono, conseguentemente, parzialmente trasferite all'anno 2006.

Art. 21.

(Istituzione fondo speciale per rischi di responsabilità civile delle ASL)

1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Locali (ASL). A tale fine è istituito un Fondo speciale nell'UPB 28051 (Programmazione sanitaria - Gestione e risorse finanziarie - Titolo I - Spese correnti) per un ammontare attualmente determinato in 45 milioni di euro per un triennio, di cui 15 milioni di euro relativi all'anno 2004.

2. Il fondo è destinato al finanziamento degli esborsi che le ASL devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra 1.500,00 euro e 500.000,00 euro per sinistro, per un valore massimo annuo di 15 milioni di euro. La parte eccedente l'importo di 500.000,00 euro per sinistro è a carico dell'impresa di assicurazione, scelta mediante procedura ad evidenza pubblica.

3. Alla Giunta regionale, entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è demandato il compito di individuare:

a) la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASL da destinarsi al finanziamento del Fondo;

b) i criteri e le modalità di gestione del rischio a carico del Fondo e di individuazione del soggetto incaricato della gestione medesima;

c) i criteri che garantiscono la compartecipazione nella gestione del sinistro da parte dell'impresa di assicurazione che assume il rischio per la quota eccedente l'operatività del Fondo;

d) i criteri per la copertura, escludendo la rivalsa da parte sia delle ASL sia dell'impresa di assicurazione nei confronti dei dirigenti, per i sinistri per i quali sia riconosciuta la colpa grave, anche ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

4. Per assicurare la copertura finanziaria le ASL trasferiscono alla Regione le quote di cui al comma 3, lettera a), iscritte nella stessa UPB 28051.

Art. 22.

(Attività di prevenzione per il contrasto del doping, l'abuso dei farmaci e i comportamenti a rischio nella pratica sportiva dilettantistica ed amatoriale)

1. Al fine di tutelare coloro i quali praticano lo sport a livello dilettantistico ed amatoriale nell'ambito delle competenze regionali previste dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), la Regione Piemonte, di concerto con le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva ed il Centro regionale antidoping di Orbassano, promuove iniziative di prevenzione, informazione e monitoraggio delle situazioni a rischio.

2. Tali attività sono svolte sulla base di convenzioni annuali appositamente stipulate tra i soggetti di cui al comma 1. Le convenzioni disciplinano altresì i criteri, le metodologie antidoping e i relativi finanziamenti.

3. La copertura della spesa per l'attuazione del presente articolo, stimabile in 500 mila euro, è così articolata:

a) alle spese relative all'utilizzo delle attrezzature del laboratorio del Centro regionale antidoping di Orbassano si fa fronte con gli stanziamenti di cui all'UPB 29992 (Controllo delle attività sanitarie - Direzione - Titolo II - Spese d'investimento);

b) alle spese per le campagne informative e per la formazione sulla tutela della salute si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 29061 (Controllo delle attività sanitarie - Organizzazione personale Risorse umane - Titolo I - Spese correnti) e della UPB 06011 (Comunicazione istituzionale della Giunta - Relazioni esterne della Giunta - Titolo I - Spese correnti);

c) alle spese connesse alle attività di contrasto al doping e di controllo antidoping si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 21041 (Turismo Sport Parchi - Sport - Titolo I - Spese correnti).

Art. 23.

(Interventi socio-sanitari a sostegno degli anziani non autosufficienti)

1. Al fine di ottimizzare l'effetto degli interventi socio-sanitari a sostegno degli anziani non autosufficienti, gli indirizzi programmatici sulla gestione delle risorse che la Regione a tal scopo destina nell'anno 2004 per il finanziamento delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR) e quale contributo agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, sono disposti dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori alla Sanità e alle Politiche Sociali.

2. Per rendere più efficienti ed efficaci gli interventi nel settore sociale e socio-sanitario la Giunta regionale entro il 31 dicembre 2004 riferisce alla commissione competente in merito ai possibili interventi di riorganizzazione di tali settori.

Art. 24.

(Rete regionale per le malattie rare)

1. La Regione Piemonte istituisce, ad implementazione del Sistema Sanitario Regionale, la rete regionale per le malattie rare.

2. La misura è finanziata per l'esercizio in corso per 100.000,00 euro mediante gli stanziamenti della UPB 28011 (Programmazione sanitaria - Titolo I - Spese correnti) che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 25.

(Interventi contro il randagismo)

1. La Regione eroga ai comuni contributi regionali integrativi a quelli previsti dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale) in materia di prevenzione del randagismo.

2. L'ammontare dei contributi è fissato per l'anno 2004 in 50 mila euro che vengono iscritti nel bilancio regionale nella UPB 27031 (Sanità pubblica - Sanità animale Igiene degli allevamenti - Titolo I - Spese correnti)

3. Alla copertura finanziaria si provvede con prelievo, di pari ammontare, dalla UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti).

CAPO VII.

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI
INFRASTRUTTURE

Art. 26.

(Sviluppo del sistema aeroportuale regionale)

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa degli scali aeroportuali minori in vista del loro possibile rilancio nell'ambito del sistema aeroportuale regionale, la Giunta regionale è autorizzata a compiere, anche in deroga all'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni), gli atti necessari a mantenere una partecipazione al capitale delle società concessionarie non superiore al 20 per cento.

2. Per sostenere l'impegno finanziario di cui al comma 1, a tal fine necessario, proporzionalmente commisurato a quello sostenuto dai principali enti locali territoriali presenti nella compagine sociale, è stanziata nell'UPB 08042 (Programmazione e statistica - Rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese d'investimento), la somma di 2 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2004.

3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

Art. 27.

(Piano nazionale della sicurezza stradale)

1. La Regione si impegna a cofinanziare la realizzazione del primo programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, istituito dall'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

2. A tal fine, viene prevista nell'UPB 26022 (Trasporti Viabilità ed impianti fissi - Titolo II - Spese d'investimento) una spesa relativa alla quota di cofinanziamento regionale del Piano nazionale della sicurezza stradale con uno stanziamento per l'anno finanziario 2004 pari a 10 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa.

3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

Art. 28.

(Realizzazione di opere connesse al nodo ferroviario di Novara)

1. La Regione si impegna a contribuire al finanziamento di opere di mitigazione ambientale e di un centro di interscambio passeggeri connessi alla realizzazione del nodo ferroviario di Novara, per un importo complessivo di 24,800 milioni di euro nel periodo 2004-2010.

2. I tempi e le modalità di erogazione del finanziamento sono definiti con un apposito accordo di programma tra la Regione e gli altri soggetti interessati.

3. Alla copertura della spesa per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006, complessivamente prevista in 11,480 milioni di euro, si provvede con le risorse stanziata all'interno dell'UPB 08032 (Programmazione statistica atti programmazione negoziata - Titolo II - Spese d'investimento), per 2 milioni di euro nell'anno 2004, per 4,740 milioni di euro nell'anno 2005 e per 4,740 milioni di euro nell'anno 2006.

4. Alla copertura della spesa per gli anni successivi fino al 2010, complessivamente prevista in 13,320 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 29.

(Agevolazioni per la mobilità dei portatori di handicap)

1. Al fine di migliorare la mobilità dei portatori di handicap sui servizi ferroviari regionali e sulle ferrovie concesse è definito uno stanziamento annuale di 500 mila euro a titolo di contributo in conto capitale a favore delle aziende esercenti, entro la misura massima dell'80 per cento della spesa sostenuta (IVA esclusa), rispetto alle seguenti tipologie di intervento inerenti l'UPB 26032 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo II - Spese d'investimento):

a) interventi sul materiale rotabile per l'accessibilità ai portatori di handicap;

b) attrezzature mobili a terra nelle stazioni e a bordo sul materiale per l'accessibilità ai portatori di handicap.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento).

Art. 30.

(Interventi per la sicurezza sui servizi ferroviari)

1. Al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza agli utenti del trasporto ferroviario regionale è autorizzata la libera circolazione sui servizi ferroviari regionali e sulle ferrovie concesse agli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale. Per compensare i mancati introiti da traffico è riconosciuto alle aziende, che esercitano i predetti servizi ferroviari, un contributo annuale entro il limite di spesa di 370.000,00 euro, iscritti nell'UPB 26031 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo I - Spese correnti) tramite apposito protocollo di intesa fra le stesse e l'amministrazione regionale.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti).

CAPO VIII.

PROVVEDIMENTI IN MATERIE DIVERSE

Art. 31.

(Interventi sui beni culturali)

1. La Regione concorre alla realizzazione dell'opera di architettura contemporanea denominata "Chiesa del Sacro Volto" di Torino per un importo complessivo di 5 milioni di euro.

2. La spesa è in aggiunta agli stanziamenti della UPB 31992 (Beni culturali Direzione - Titolo II - Spese d'investimento) nella misura di un milione di euro per l'anno 2004 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Alla copertura si provvede con l'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento) per l'esercizio 2004 con riduzione di 1 milione di euro, per il 2005 con riduzione di 2,5 milioni di euro e per il 2006 con riduzione di 1,5 milioni di euro.

Art. 32.

(Contributi per scuole materne)

1. La Regione eroga ai Comuni contributi per la realizzazione di lavori di adattamento e riadattamento nonché di ampliamento di edifici o locali destinati ad uso delle scuole materne comunali o convenzionate con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2004 da iscriversi nell'UPB 32022 (Attività culturali Istruzione Spettacolo - Edilizia scolastica - Titolo II - Spese d'investimento).

2. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento).

Art. 33.

(Incremento del fondo per gli accordi di programma)

1. La previsione complessiva di spesa dell'UPB 08032 (Programmazione e statistica Val. progetti prop. Atti programmazione negoziata - Titolo II - Spese d'investimento) è incrementata di 600 mila euro finalizzati al finanziamento del fondo per gli accordi di programma.

2. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento).

Art. 34.

(Autorizzazione di limiti di impegno per la realizzazione del programma degli interventi nel settore irriguo)

1. In sinergia al programma nazionale degli interventi nel settore idrico definito dall'articolo 4, comma 35, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 5 milioni di euro dall'anno 2006 per interventi regionali di accompagnamento ovvero compartecipazione alle spese di progettazione e realizzazione delle opere del programma nazionale stesso, nonché di opere accessorie nel settore irriguo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste) e successive modificazioni e dell'articolo 52 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione).

2. Coerentemente con le procedure previste dal programma nazionale degli interventi nel settore irriguo, la Giunta regionale con propri provvedimenti definisce le procedure di presentazione e selezione dei programmi da parte degli enti interessati, le modalità di finanziamento

e la predisposizione del programma regionale degli interventi previsti al comma 1.

3. Le opere finanziate ai sensi del comma 1 sono inserite nel piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione di cui agli articoli 2 e 54 della l.r. 21/1999.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

(Norma transitoria)

1. Fino alla approvazione, da parte dello Stato, delle disposizioni di finanziamento dei trasferimenti di risorse previsti in favore delle Regioni e degli Enti locali dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni agli enti locali, 19 novembre 1997, n. 422, 23 dicembre 1997, n. 469, 4 giugno 1997, n. 143, 29 ottobre 1999, n. 443, relativi a conferimenti, non e' possibile procedere all'assunzione di impegni ovvero alla liquidazione di spese sui relativi capitoli del bilancio regionale.

Art. 36.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 maggio 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 604.

- Presentato dalla Giunta regionale in data 4 dicembre 2003.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente in data 5 dicembre 2003.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 13 aprile 2004 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in Aula il 7 maggio 2004, con emendamenti sul testo, con 29 voti favorevoli, 13 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 2. (Modalità di pagamento della tassa automobilistica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale e' corrisposta per 12 mesi a partire dal mese di immatricolazione del veicolo.

2. Il termine per il pagamento della tassa automobilistica e' stabilito nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima il termine per il pagamento e' fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

3. L'assolvimento dell'obbligazione tributaria per tutti i veicoli, compresi quelli già immatricolati, avviene in un'unica soluzione con l'esclusione degli autocarri e dei complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate, per cui rimane in vigore la facoltà della periodicità quadrimestrale.

3 bis. La facoltà della periodicità quadrimestrale per i versamenti è altresì prevista per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio e non conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.”.

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 23/2003 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 4. (Variazioni di importi della tassa automobilistica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale e quella di circolazione sono fissate in:

- a) 20,00 euro per i ciclomotori, con esclusione dei quadricicli normati dall'articolo 18, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003);
- b) 22,00 euro per i motocicli, a cui deve aggiungersi 1,00 euro per ogni Kw per motocicli di potenza superiore a 11 Kw; c) 25,00 euro per le roulotte e i rimorchi speciali;
- d) 1,00 euro a Kw o 0,75 euro per Cv per autocaravan.”.

- Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 5. (Riduzioni ed esenzioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni attualmente in vigore ad eccezione di quelle per le seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane invariata:

- a) autovetture adibite al servizio pubblico di piazza;
- b) autovetture adibite a scuola guida;
- c) autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essi equivalente;
- c bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (articolo 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”).

- Il testo del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 5. (Riduzioni ed esenzioni)

2. Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:

- a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
- b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e

Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile;

c) gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento;

d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea;

e) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);

f) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilità vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l'esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell'integrazione dovuta per la massa rimorchiabile;

g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a gas propano liquido (GPL), già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all'atto dell'immatricolazione.

h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici."

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1992, n. 41 (Istituzione nel bilancio regionale di un fondo per l'avvio ed il sostegno di iniziative previste da Regolamenti o Direttive Comunitarie), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

"Art. 2.

1. In attuazione di quanto stabilito all'art. 1, viene istituito nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, apposito capitolo recante la denominazione: "Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da Regolamenti e Direttive C.E.E."

2. Agli oneri di dotazione del capitolo per l'esercizio 1992 si provvederà in sede di definizione dell'assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992.

3...(Abrogato)

4. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio."

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 24. (Variazioni al bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unità previsionali di base di entrata per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

3. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge."

4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta può

essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

5. Ogni altra variazione al bilancio è disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

7. La Giunta può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio."

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 119 della Costituzione è il seguente:

"Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) è il seguente:

"Art. 14. (Finanza di Progetto)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina con regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria e delle attribuzioni costituzionalmente garantite allo Stato ed agli enti locali, l'attuazione nella Regione Piemonte della Finanza di Progetto, per la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche di interesse regionale individuate negli atti generali di programmazione.

2. Nell'emanare il regolamento di cui al comma 1, la Giunta si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il più ampio coinvolgimento di soggetti pubblici e privati in relazione agli aspetti progettuali, finanziari, realizzativi e gestionali degli interventi, anche mediante l'individuazione di adeguate forme di pubblicità degli atti di programmazione di cui al comma 1;

b) prevedere che i costi di realizzazione delle opere e delle infrastrutture siano tendenzialmente coperti mediante le remunerazioni derivanti dalla gestione delle stesse;

c) definire dettagliatamente i requisiti dei soggetti promotori, ed, in particolare, quelli necessari ad ottenere l'affidamento delle concessioni;

- d) garantire, in ogni fase della procedura, l'equilibrio economico e finanziario complessivo delle operazioni;
- e) disciplinare la facoltà dell'aggiudicatario di costituire, anche dopo l'aggiudicazione, una società di progetto per l'esecuzione delle opere;
- f) prevedere la facoltà delle società di progetto di emettere, previa autorizzazione da parte degli organismi di vigilanza, obbligazioni, purché garantite pro quota mediante ipoteca, al fine di reperire sul mercato le risorse necessarie ad assicurare il finanziamento delle opere;
- g) prevedere l'acquisizione del parere favorevole della Sovrintendenza competente per le opere e gli interventi finalizzati, anche parzialmente, al recupero, alla riqualificazione, alla conservazione e alla valorizzazione di beni culturali ambientali."

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

"Art. 1. (Uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale)

1. Il Presidente, il Vice Presidente, gli Assessori della Giunta regionale, nonché il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si avvalgono, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), di specifiche unità organizzative denominate uffici di comunicazione, corrispondenti alle preesistenti segreterie particolari di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e successive modificazioni.

2. Agli uffici di comunicazione compete esclusivamente il supporto per l'espletamento dell'attività istituzionale propria dei soggetti e delle strutture politiche individuate al comma precedente.

3. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, ove necessario d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alle dotazioni organiche determinate dalle normative vigenti per gli uffici medesimi. L'importo è determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale previsto in dotazione organica comprensivo del trattamento stipendiale fondamentale, degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'ente, delle somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso, nonché del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie computato in ragione del limite individuale previsto per l'anno 1998 per il personale dei medesimi uffici della Giunta regionale.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il personale addetto agli uffici di comunicazione può essere individuato tra dipendenti regionali, ovvero comandati da altre pubbliche amministrazioni. Con esclusione del personale comandato, per il quale si provvede con la determinazione di autorizzazione al comando stesso, il conferimento dell'incarico di responsabile o di componente dei predetti uffici avviene tramite la stipulazione di appositi contratti a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità nonché ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.

4 bis. Il comma 4 si applica anche ai dipendenti regionali ai quali è conferito l'incarico di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3 gli Uffici di comunicazione possono avvalersi, nei limiti massimi dei tre quinti di tale spesa, anche di personale esterno all'Am-

ministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

5 bis Il limite massimo dei tre quinti stabilito al comma 5 non si applica all'Ufficio di comunicazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale limitatamente alle quote di risorse finanziarie, assegnate ai Consiglieri segretari, risultanti dal riparto effettuato con deliberazione ai sensi del comma 7.

6. Sono fatti salvi rispetto al limite di spesa di cui al comma 3 gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'istituto di sostituzione per maternità in applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri); in tal caso la spesa necessaria per far luogo alla sostituzione viene imputata sui capitoli di spesa riferiti al personale regionale, ferma restando la possibilità di scelta tra la temporanea assegnazione di dipendenti regionali di qualifica funzionale non superiore all'8° ovvero al di fuori dell'amministrazione regionale prevedendo, in tal caso, un compenso equivalente al trattamento economico iniziale del primo livello al quale l'interessato può accedere in relazione al titolo di studio posseduto.

7. Con atto deliberativo della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono determinate, su proposta degli amministratori interessati, le modalità ed il numero delle unità di personale da acquisire, il responsabile dell'ufficio di comunicazione e le relative retribuzioni.

8. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 4 e 5 viene costituito con la sottoscrizione del contratto da parte del Presidente della Giunta regionale, del Vice Presidente, dell'Assessore e del Presidente del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza. Le direzioni regionali competenti in materia di personale forniscono il supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli contratti. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento e si risolve di diritto quando cessa dall'ufficio l'amministratore a supporto del quale il personale risulta essere assegnato.

8 bis. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore complessivo di straordinari computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio proprie dell'attività svolta. In armonia con i principi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al personale sopra citato è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un'indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate. L'indennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale."

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 10, della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) è il seguente:

"Articolo 10 (Consorti e cooperative di garanzia collettiva fidi)

1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi regionali al fondo rischi i consorti, le cooperative di garanzia collettiva fidi e il Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi, di seguito denominati Confidi, aventi sede legale e operativa nel territorio della Regione Piemonte, che risultino costituiti da almeno quattrocento imprese artigiane e altre imprese non artigiane, nei limiti previsti dall'articolo 6 della legge n. 443/1985, che abbiano come scopi sociali:

a) la prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti aggiuntivi rispetto all'autonoma capacità di affidamento delle singole imprese associate, da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari;

b) l'informazione, la consulenza e l'assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese medesime.

2. Per poter ottenere i contributi regionali i Confidi devono risultare costituiti ed operanti in base a principi statuari che prevedano:

a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire utili ai soci, sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento;

b) la riserva della carica di Presidente dell'organo interno di controllo e verifica contabile-amministrativa, ad un professionista iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti designato dalla Giunta regionale.

c) la presenza nell'organo amministrativo della cooperativa di almeno due rappresentanti della Regione Piemonte.

3. La Giunta regionale approva annualmente i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi al fondo rischi dei Confidi e li trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, il parere si intende acquisito favorevolmente.

Note all'articolo 20

- Il testo della legge regionale 3 luglio 1996, n. 40. (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67) è pubblicato sul BUR del 10 luglio 1996, supplemento al n. 28.

- Il testo della legge regionale 24 marzo 2000, n. 24. (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67) è pubblicato sul BUR del 29 marzo 2000, 2° supplemento al n. 13.

- Il testo della legge regionale 24 marzo 2000, n. 25. (Impegno finanziario per la realizzazione dell'ospedale di Alba - Bra) è pubblicato sul BUR del 29 marzo 2000, 2° supplemento al n. 13.

- Il testo della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2. (Legge finanziaria per l'anno 2003) è pubblicato sul BUR del 6 marzo 2003, n. 10.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni)

“Art. 2 (Quote cedibili)

1. Sono suscettibili di cessione o di conferimento, le partecipazioni che si caratterizzano, anche disgiuntamente, per:

a) non costituire il pacchetto azionario di riferimento;

b) essere inferiori al 20 per cento del capitale sociale;

c) non concorrere, in virtù di legami strutturali o contrattuali, alla formazione del capitale che detiene il controllo, indiretto o di fatto, della società.

2. Qualora ricorrano i criteri indicati nel comma 1, la Giunta regionale è tenuta a illustrare, con relazione annuale al Consiglio, le ragioni dell'eventuale mantenimento delle partecipazioni regionali.

3. Rimane in ogni caso esclusa la facoltà di alienare quote comprensive di titoli azionari emessi in occasione di operazioni di ricapitalizzazione deliberate nel triennio precedente.

4. La Giunta regionale verifica preventivamente la scelta di dismissione con le altre amministrazioni pubbliche partecipanti alle stesse società o enti.

Note all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) è il seguente:

“Art. 29 (Progetti ed opere di irrigazione e di sistemazione idraulicoagricola)

La Giunta regionale può finanziare, con spesa anche a totale carico regionale, iniziative assunte da enti pubblici, da comunità montane, da consorzi di bonifica, da consorzi di miglioramento o da consorzi irrigui rivolte alla realizzazione degli interventi

previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

La Giunta Regionale può provvedere anche direttamente al finanziamento degli interventi di cui al comma precedente a favore dei Canali ex Demaniali trasferiti, comprese le spese di gestione.

I progetti e le opere sono approvati dalla Giunta regionale contestualmente alla concessione del contributo; detta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

La Giunta Regionale può altresì provvedere direttamente o tramite l'Ente di Sviluppo Agricolo o le Amministrazioni Provinciali o Istituti specializzati, alla redazione di progetti irrigui compresi i relativi studi, sondaggi, valutazione di impatto ambientale e ricerche di rilevante interesse per l'economia regionale.

- Il testo dell'articolo 52 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione) è il seguente:

“Art. 52 (Finanziamenti regionali per l'irrigazione)

1. A favore dei consorzi d'irrigazione, così come individuati all'articolo 45, possono essere concessi contributi in conto capitale:

a) fino al 95 per cento entro il limite della spesa considerata ammissibile, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo;

b) fino al 50 per cento del valore di trasferimento relativo al riordino irriguo volontario di cui all'articolo 5.”.

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 21/1999 è il seguente:

“Art. 2. (Piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione)

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione, finalizzato ad impostare organicamente le attività di bonifica e d'irrigazione sul territorio regionale.

2. La proposta di piano formulata dalla Giunta regionale è trasmessa alle Province ed ai consorzi di cui agli articoli 13, 45 e 47 operanti nella Regione, che possono formulare osservazioni e proposte entro novanta giorni dalla ricezione.

3. Il piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione definisce:

a) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) la tipologia degli interventi e delle opere di bonifica e di irrigazione;

c) le principali opere di bonifica ed irrigazione da attuare nel periodo di validità del piano, i tempi e le risorse di massima necessarie per la loro realizzazione;

d) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

- Il testo dell'articolo 54 della l.r. 21/1999 è il seguente

“Art. 54 (Attuazione del programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione)

1. Il programma di cui all'articolo 3 è valido per un triennio ed è aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale della Regione.

2. Il programma, con riferimento alle disponibilità finanziarie indicate dal bilancio della Regione, individua per ciascuno degli anni considerati e per ogni comprensorio:

a) le nuove opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere di manutenzione straordinaria, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta, l'eventuale concorso degli enti locali ai sensi dell'articolo 12, nonché la misura del concorso a carico dei proprietari immobiliari interessati di cui all'articolo 21;

b) le nuove opere di bonifica di competenza privata e l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso per la loro realizzazione.

3. Nelle more dell'approvazione del programma triennale di bonifica e di irrigazione, gli interventi previsti nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale sono realizzati sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale nell'ambito degli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli del bilancio annuale della Regione e secondo i criteri e le priorità da questa individuate, sentito il parere della Commissione consultiva regionale per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 8 della l.r. 63/1978, come sostituito dall'allegato all'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44.

Note all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 45 dello Statuto è il seguente:

“Art. 45 (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)
(omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni ... nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza di cui sopra.”.

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004

PAGINA IDI 23

ORD. UFFICI AMM. GENERALE ED ORGANI ISTIT.		LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
1972 10	09 - BILANCI E FINANZE	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE		3.335.380,00	3.335.380,00	3.335.380,00
				3.335.380,00	3.335.380,00	3.335.380,00
1972 12	09 - BILANCI E FINANZE	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE		7.720.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00
				7.720.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00
1973 4	05 - AFFARI ISTITUT. PROCESSO DI DELEGA	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE		41.317,00	51.700,00	51.700,00
				41.317,00	51.700,00	51.700,00
1975 48	08 - PROGRAMMAZIONE E STATISTICA	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE		103.291,00	103.291,00	103.291,00
				103.291,00	103.291,00	103.291,00
1976 33	05 - AFFARI ISTITUT. PROCESSO DI DELEGA	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE		516.457,00	516.457,00	516.457,00
				516.457,00	516.457,00	516.457,00
1977 6	06 - COMUNICAZIONE ISTITUT. DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE		4.296.631,00	2.072.000,00	2.072.000,00
				4.296.631,00	2.072.000,00	2.072.000,00
	09 - BILANCI E FINANZE	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE		3.198.000,00	3.198.000,00	3.198.000,00
				3.198.000,00	3.198.000,00	3.198.000,00
	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE		2.500.000,00	1.662.856,00	1.662.856,00
				2.500.000,00	1.662.856,00	1.662.856,00
1977 56	19 - PIANIFICAZIONE GESTIONE URBANISTICA	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE		9.994.631,00	6.932.856,00	6.932.856,00
				300.000,00	260.000,00	260.000,00
1977 63	09 - BILANCI E FINANZE	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE		1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00
				1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00
1978 63	12 - SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
1980 4	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
1980 64	09 - BILANCI E FINANZE	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE		1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
				1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
1981 50	09 - BILANCI E FINANZE	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE		100.000,00	100.000,00	100.000,00
				100.000,00	100.000,00	100.000,00
1982 4	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE		516.457,00	516.457,00	516.457,00
				516.457,00	516.457,00	516.457,00
1983 7	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE		150.000,00	139.500,00	139.500,00
				150.000,00	139.500,00	139.500,00
1984 59	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
PAGINA 2DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004		STANZIATO 2005		STANZIATO 2006	
	TOTALE LEGGE		0,00		0,00		0,00
1985 36	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	SPESE CORRENTI	25.000,00	17.043,00	17.043,00	17.043,00	17.043,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	25.000,00	17.043,00	17.043,00	17.043,00	17.043,00
1985 41	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE D'INVESTIMENTO	180.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	180.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1986 46	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	150.000,00	154.937,00	154.937,00	154.937,00	154.937,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	150.000,00	154.937,00	154.937,00	154.937,00	154.937,00
1988 6	05 - AFFARI ISTITUT. PROCESSO DI DELEGA	SPESE CORRENTI	3.848.059,00	3.548.059,00	3.548.059,00	3.548.059,00	3.548.059,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	3.848.059,00	3.548.059,00	3.548.059,00	3.548.059,00	3.548.059,00
	08 - PROGRAMMAZIONE E STATISTICA	SPESE CORRENTI	1.239.497,00	1.239.497,00	1.239.497,00	1.239.497,00	1.239.497,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	1.239.497,00	1.239.497,00	1.239.497,00	1.239.497,00	1.239.497,00
1989 21	S3 - AVVOCATURA	SPESE CORRENTI	5.087.556,00	4.787.556,00	4.787.556,00	4.787.556,00	4.787.556,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	139.443,00	139.443,00	139.443,00	139.443,00	139.443,00
1989 34	07 - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE	SPESE CORRENTI	139.443,00	139.443,00	139.443,00	139.443,00	139.443,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1990 52	06 - COMUNICAZIONE ISTITUT. DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1991 40	05 - AFFARI ISTITUT. PROCESSO DI DELEGA	SPESE CORRENTI	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
1991 43	08 - PROGRAMMAZIONE E STATISTICA	SPESE CORRENTI	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
1992 41	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI	4.108.616,00	3.408.616,00	3.408.616,00	3.408.616,00	3.408.616,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	4.108.616,00	3.408.616,00	3.408.616,00	3.408.616,00	3.408.616,00
1992 46	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI	869.875,00	869.875,00	869.875,00	869.875,00	869.875,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	869.875,00	869.875,00	869.875,00	869.875,00	869.875,00
1992 51	05 - AFFARI ISTITUT. PROCESSO DI DELEGA	SPESE CORRENTI	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00
1992 56	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI	8.600.000,00	8.841.617,12	8.841.617,12	8.841.617,12	8.841.617,12
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	8.600.000,00	8.841.617,12	8.841.617,12	8.841.617,12	8.841.617,12
1994 40	09 - BILANCI E FINANZE	SPESE CORRENTI	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00
1994 50	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	719.748,00	719.748,00	719.748,00	719.748,00	719.748,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004

PAGINA 3DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
1995 52	TOTALE LEGGE S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	719.748,00	0,00	0,00
1995 67	TOTALE LEGGE S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	154.937,00	0,00	0,00
1996 25	TOTALE LEGGE 17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	154.937,00	0,00	0,00
1997 16	TOTALE LEGGE 05 - AFFARI ISTITUT. PROCESSO DI DELEGA D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	940.468,00	516.457,00	516.457,00
1997 19	TOTALE LEGGE 06 - COMUNICAZIONE ISTITUT. DELLA GIUNTA SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	940.468,00	516.457,00	516.457,00
1997 20	TOTALE LEGGE S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	516.000,00	516.000,00	516.000,00
1997 51	TOTALE LEGGE 07 - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	774.685,00	774.685,00	774.685,00
1998 39	TOTALE LEGGE 09 - BILANCI E FINANZE SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	774.685,00	774.685,00	774.685,00
2000 11	TOTALE LEGGE S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	1.290.685,00	1.290.685,00	1.290.685,00
2001 7	TOTALE LEGGE 09 - BILANCI E FINANZE SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
2001 9	TOTALE LEGGE 17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
2001 13	TOTALE LEGGE 08 - PROGRAMMAZIONE E STATISTICA D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
2002 24	TOTALE LEGGE 22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
			7.809,00	7.809,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
PAGINA 4DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		TOTALE DIREZIONE	STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
2002 30	TOTALE LEGGE		0,00	7.809,00	7.809,00
	08 - PROGRAMMAZIONE E STATISTICA	SPESE D'INVESTIMENTO		7.809,00	7.809,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00
2003 5	08 - PROGRAMMAZIONE E STATISTICA	SPESE CORRENTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		6.000,00	6.000,00	6.000,00
2003 7	25 - OPERE PUBBLICHE	SPESE CORRENTI	5.223.944,00	5.033.628,00	5.033.628,00
		TOTALE DIREZIONE	5.223.944,00	5.033.628,00	5.033.628,00
	TOTALE LEGGE		5.223.944,00	5.033.628,00	5.033.628,00
	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI	400.000,00	0,00	0,00
2003 13		SPESE D'INVESTIMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	1.400.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		1.400.000,00	0,00	0,00
	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI	3.500.000,00	0,00	0,00
2004 6		SPESE D'INVESTIMENTO	1.500.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	5.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		5.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE		229.023.446,00	178.228.126,42	178.332.424,42
1978 24	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	206.583,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	206.583,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		206.583,00	0,00	0,00
	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	150.000,00	180.000,00	180.000,00
1983 1		TOTALE DIREZIONE	150.000,00	180.000,00	180.000,00
	TOTALE LEGGE		150.000,00	180.000,00	180.000,00
	16 - INDUSTRIA	SPESE D'INVESTIMENTO	103.349,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	103.349,00	0,00	0,00
1984 17	TOTALE LEGGE		103.349,00	0,00	0,00
	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00
1984 28	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	1.050.000,00	1.446.079,00	1.446.079,00
		TOTALE DIREZIONE	1.050.000,00	1.446.079,00	1.446.079,00
	TOTALE LEGGE		1.050.000,00	1.446.079,00	1.446.079,00
	16 - INDUSTRIA	SPESE CORRENTI	50.000,00	0,00	0,00
1986 56		SPESE D'INVESTIMENTO	8.000.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	8.050.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		8.050.000,00	0,00	0,00
	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1989 53		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00
	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
PAGINA SDI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004		STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00
	1992 43	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00
	1993 28	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	1.123.401,00	0,00
	TOTALE LEGGE		1.123.401,00	0,00	0,00
	1994 67	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	0,00	0,00
			SPESE D'INVESTIMENTO	60.000,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	3.000.000,00	0,00
	TOTALE LEGGE		3.060.000,00	0,00	0,00
	1995 16	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	2.590.000,00	0,00
	TOTALE LEGGE		2.590.000,00	0,00	0,00
	1997 16	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	0,00	0,00
			SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00
	1997 22	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	0,00	0,00
			SPESE D'INVESTIMENTO	1.200.000,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	5.000.000,00	0,00
	TOTALE LEGGE		6.200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		6.200.000,00	0,00	0,00
	1998 41	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	836.660,00	836.660,00
			TOTALE DIREZIONE	836.660,00	836.660,00
	TOTALE LEGGE		200.000,00	836.660,00	836.660,00
	2000 51	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	200.000,00	0,00
	TOTALE LEGGE		200.000,00	0,00	0,00
	2003 2	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE		22.933.333,00	2.462.739,00	2.462.739,00
	1987 58	05 - AFFARI ISTITUT. PROCESSO DI DELEGA	SPESE CORRENTI	823.040,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	823.040,00	0,00
	TOTALE LEGGE		823.040,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE		823.040,00	0,00	0,00
	1982 40	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	SPESE CORRENTI	51.646,00	51.646,00
			TOTALE DIREZIONE	51.646,00	51.646,00
	TOTALE LEGGE		62.000,00	51.646,00	51.646,00
	1985 49	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	SPESE CORRENTI	11.625.000,00	11.625.000,00
			TOTALE DIREZIONE	13.699.000,00	11.625.000,00
	TOTALE LEGGE		13.699.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00
	1989 23	26 - TRASPORTI	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	2.600.000,00	0,00
	TOTALE LEGGE		2.600.000,00	0,00	0,00
	1992 16	31 - BENI CULTURALI	SPESE CORRENTI	9.296.224,00	9.296.224,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004

PAGINA 6DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		TOTALE DIREZIONE	STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	1996 53	TOTALE LEGGE	19.000.000,00	9.296.224,00	9.296.224,00
		31 - BENI CULTURALI	19.000.000,00	9.296.224,00	9.296.224,00
		TOTALE LEGGE		0,00	0,00
	1996 61	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	2.582.000,00	2.582.000,00	2.582.000,00
		TOTALE DIREZIONE	2.582.000,00	2.582.000,00	2.582.000,00
	1997 16	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO		0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO		0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE		0,00	0,00
	1997 47	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	200.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	200.000,00	0,00	0,00
	1999 27	31 - BENI CULTURALI	200.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	2000 32	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	100.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	100.000,00	0,00	0,00
ORGANIZ. DELLA CULTURA E RELATIVE STRUT.	2003 10	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	15.800.000,00	18.075.991,00	18.075.991,00
		TOTALE DIREZIONE	15.800.000,00	18.075.991,00	18.075.991,00
	2003 31	31 - BENI CULTURALI	500.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	500.000,00	0,00	0,00
	2004 5	31 - BENI CULTURALI	300.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	300.000,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE		54.843.000,00	41.730.861,00	41.730.861,00
	1973 3	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	1992 50	21 - TURISMO SPORT PARCHI	180.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	180.000,00	0,00	0,00
	1995 63	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	38.924.882,00	43.728.262,00	43.728.262,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	25.823,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	38.924.882,00	43.754.085,00	43.728.262,00
ORGANIZ. DELLA CULTURA E RELATIVE STRUT.	2003 8	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		TOTALE DIREZIONE	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE SETTORE		39.504.882,00	44.154.085,00	44.128.262,00
	1978 37	S4 - MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI	1.308.358,00	1.669.878,00	1.669.878,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	400.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	1.708.358,00	1.669.878,00	1.669.878,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004

PAGINA 7DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
1978 58	TOTALE LEGGE	1.708.358,00	1.669.878,00	1.669.878,00
	31 - BENI CULTURALI	13.630.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00
	SPESE CORRENTI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	20.950.000,00	11.600.000,00	13.000.000,00
	TOTALE DIREZIONE	34.580.000,00	18.740.000,00	20.140.000,00
	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	17.950.000,00	600.000,00	600.000,00
	SPESE CORRENTI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	9.665.828,00	3.065.828,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	27.615.828,00	3.665.828,00	600.000,00
	TOTALE LEGGE	62.195.828,00	22.405.828,00	20.740.000,00
1978 78	31 - BENI CULTURALI	1.250.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	1.250.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	1.250.000,00	0,00	0,00
1980 10	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	2.409.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	SPESE CORRENTI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	2.409.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTALE DIREZIONE	2.409.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1980 28	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	310.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	310.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	310.000,00	0,00	0,00
1980 57	31 - BENI CULTURALI	310.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	310.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	310.000,00	0,00	0,00
1980 68	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	4.350.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	SPESE CORRENTI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	4.350.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
1984 16	TOTALE LEGGE	4.350.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	500.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	500.000,00	0,00	0,00
1984 49	TOTALE LEGGE	500.000,00	0,00	0,00
	31 - BENI CULTURALI	500.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	500.000,00	0,00	0,00
1989 15	TOTALE LEGGE	700.000,00	0,00	0,00
	31 - BENI CULTURALI	700.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	700.000,00	0,00	0,00
1990 24	TOTALE LEGGE	2.200.000,00	0,00	0,00
	31 - BENI CULTURALI	2.200.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	2.200.000,00	0,00	0,00
1990 26	TOTALE LEGGE	2.200.000,00	0,00	0,00
	31 - BENI CULTURALI	2.200.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	2.200.000,00	0,00	0,00
1990 26	TOTALE LEGGE	1.500.000,00	1.291.142,00	1.291.142,00
	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	1.750.000,00	1.291.142,00	1.291.142,00
	SPESE CORRENTI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	1.750.000,00	1.291.142,00	1.291.142,00
1991 49	TOTALE LEGGE	1.690.000,00	0,00	0,00
	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	1.690.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	1.690.000,00	0,00	0,00
1992 48	TOTALE LEGGE	600.000,00	0,00	0,00
	31 - BENI CULTURALI	600.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	600.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	31 - BENI CULTURALI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	SPESE CORRENTI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	150.000,00	150.000,00	150.000,00

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI					STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
ASSISTENZA SOCIALE E RELATIVE STRUTTURE	1995 34	31 - BENI CULTURALI	SPESE D'INVESTIMENTO	TOTALE DIREZIONE	50.000,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE			50.000,00	0,00	0,00
	1998 35	31 - BENI CULTURALI	SPESE D'INVESTIMENTO	TOTALE DIREZIONE	250.000,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE			250.000,00	0,00	0,00
	1997 16	31 - BENI CULTURALI	SPESE D'INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00
		32 - ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	SPESE D'INVESTIMENTO	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE			1.500.000,00	500.000,00	0,00
	1998 26	32 - ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	SPESE CORRENTI	TOTALE DIREZIONE	1.500.000,00	500.000,00	0,00
		TOTALE LEGGE			1.500.000,00	500.000,00	0,00
	1999 29	31 - BENI CULTURALI	SPESE CORRENTI	TOTALE DIREZIONE	375.000,00	0,00	0,00
		31 - BENI CULTURALI	SPESE CORRENTI	TOTALE DIREZIONE	375.000,00	0,00	0,00
		31 - BENI CULTURALI	SPESE CORRENTI	TOTALE DIREZIONE	375.000,00	0,00	0,00
		31 - BENI CULTURALI	SPESE CORRENTI	TOTALE DIREZIONE	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		31 - BENI CULTURALI	SPESE D'INVESTIMENTO	TOTALE DIREZIONE	11.800.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
		31 - BENI CULTURALI	SPESE D'INVESTIMENTO	TOTALE DIREZIONE	12.050.000,00	3.250.000,00	2.250.000,00
		31 - BENI CULTURALI	SPESE D'INVESTIMENTO	TOTALE DIREZIONE	12.050.000,00	3.250.000,00	2.250.000,00
	1999 32	31 - BENI CULTURALI	SPESE D'INVESTIMENTO	TOTALE DIREZIONE	2.826.000,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE			2.826.000,00	0,00	0,00
	2000 38	32 - ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	SPESE CORRENTI	TOTALE DIREZIONE	350.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE			350.000,00	0,00	0,00	
2003 2	31 - BENI CULTURALI	SPESE CORRENTI	TOTALE DIREZIONE	350.000,00	0,00	0,00	
	31 - BENI CULTURALI	TOTALE DIREZIONE		400.000,00	400.000,00	400.000,00	
	32 - ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	SPESE CORRENTI	TOTALE DIREZIONE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
	TOTALE LEGGE			0,00	0,00	0,00	
2003 17	32 - ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	SPESE CORRENTI	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE LEGGE			400.000,00	400.000,00	400.000,00	
	TOTALE SETTORE			275.000,00	0,00	0,00	
1973 3	30 - POLITICHE SOCIALI	SPESE CORRENTI	TOTALE DIREZIONE	97.889.186,00	34.416.848,00	31.251.020,00	
	TOTALE LEGGE			0,00	0,00	0,00	
1984 18	30 - POLITICHE SOCIALI	SPESE D'INVESTIMENTO	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE LEGGE			0,09	0,00	0,00	
1987 1	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI	TOTALE DIREZIONE	0,09	0,00	0,00	
		SPESE D'INVESTIMENTO	TOTALE DIREZIONE	1.749.646,00	0,00	0,00	
		TOTALE DIREZIONE		10.330,00	0,00	0,00	
				1.759.976,00	0,00	0,00	

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
PAGINA 9DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
	TOTALE LEGGE	1.759.976,00	0,00	0,00
1987 39	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	588.103,00	588.103,00	588.103,00
	TOTALE LEGGE	588.103,00	588.103,00	588.103,00
1987 41	30 - POLITICHE SOCIALI	250.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	250.000,00	0,00	0,00
1989 64	30 - POLITICHE SOCIALI	588.103,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	588.103,00	0,00	0,00
1990 22	30 - POLITICHE SOCIALI	16.230.924,33	8.000.000,00	0,00
	TOTALE LEGGE	16.230.924,33	8.000.000,00	0,00
1990 37	30 - POLITICHE SOCIALI	258.228,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	258.228,00	0,00	0,00
1992 41	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	50.000,00	0,00	0,00
1993 26	30 - POLITICHE SOCIALI	500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	500.000,00	0,00	0,00
1994 18	30 - POLITICHE SOCIALI	500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	500.000,00	0,00	0,00
1995 45	30 - POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
1995 62	30 - POLITICHE SOCIALI	60.351.404,00	52.656.134,00	52.656.134,00
	TOTALE LEGGE	60.351.404,00	52.656.134,00	52.656.134,00
1997 43	30 - POLITICHE SOCIALI	6.158.726,52	2.250.000,00	0,00
	TOTALE LEGGE	6.158.726,52	2.250.000,00	0,00
2001 30	30 - POLITICHE SOCIALI	1.391.142,25	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	1.391.142,25	0,00	0,00
2002 26	30 - POLITICHE SOCIALI	787.777,54	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	787.777,54	0,00	0,00
2004 1	30 - POLITICHE SOCIALI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	TOTALE LEGGE	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2004 1	30 - POLITICHE SOCIALI	1.201.888,77	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	1.201.888,77	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	13.134.040,65	0,00	0,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004

PAGINA 10 DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
DIFESA DELLA SALUTE E RELATIVE STRUTTURE	TOTALE SETTORE			14.335.929,42	0,00	0,00
	1984 30	28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	SPESE CORRENTI	110.710.314,15	70.974.237,00	53.224.237,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	110.000,00	103.291,00	103.291,00
	1989 34	28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	SPESE CORRENTI	110.000,00	103.291,00	103.291,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	1995 60	28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	SPESE CORRENTI	50.000.000,00	45.448.207,00	45.448.207,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	50.000.000,00	45.448.207,00	45.448.207,00
	1995 75	27 - SANITA' PUBBLICA	SPESE D'INVESTIMENTO	3.655.000,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	3.655.000,00	0,00	0,00
	1995 97	28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	1996 40	28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	SPESE D'INVESTIMENTO	46.540.000,00	30.000.000,00	147.645.690,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	46.540.000,00	30.000.000,00	147.645.690,00
	1996 73	28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	SPESE D'INVESTIMENTO	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
	30 - POLITICHE SOCIALI	SPESE D'INVESTIMENTO	SPESE D'INVESTIMENTO	4.476.308,50	6.713.940,00	6.713.940,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	4.476.308,50	6.713.940,00	6.713.940,00
	1997 16	27 - SANITA' PUBBLICA	SPESE D'INVESTIMENTO	5.509.222,50	7.746.854,00	7.746.854,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	1997 55	28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	1997 61	28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	SPESE CORRENTI	2.832.284,00	2.943.804,00	2.943.804,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	2.832.284,00	2.943.804,00	2.943.804,00
	1998 10	28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	SPESE CORRENTI	1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00
	2002 25	29 - CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE	SPESE CORRENTI	1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004

PAGINA 11 DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
SPORT E TEMPO LIBERO	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	2003 2			
	28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
	TOTALE LEGGE	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
	2003 11			
	27 - SANITA' PUBBLICA	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	2004 7			
	28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE	125.054.105,50	100.549.765,00	205.695.445,00
	1995 93	4.000.000,00	0,00	0,00
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA	21 - TURISMO SPORT PARCHI	5.250.000,00	0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO	9.250.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	9.250.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	9.250.000,00	0,00	0,00
	1996 38			
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	258.228,45	0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO	258.228,45	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	258.228,45	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	258.228,45	0,00	0,00
	1997 16	0,00	0,00	0,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	0,00	0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	2002 32			
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	500.000,00	0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO	500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	1.000.000,00	0,00	0,00
	2003 36			
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	1.000.000,00	0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO	200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	300.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE	500.000,00	0,00	0,00
	1978 63	11.008.228,45	0,00	0,00
	11 - PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA	608.848,00	0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	608.848,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	7.910.494,00	51.646,00	51.646,00
	12 - SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	282.500,00	0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO	8.192.994,00	51.646,00	51.646,00
	TOTALE DIREZIONE	450.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	3.858.033,04	0,00	0,00
	13 - TERRITORIO RURALE	4.308.033,04	0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	1.000.000,00	0,00	0,00
	14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE	14.109.875,04	51.646,00	51.646,00
	SPESE D'INVESTIMENTO			
	TOTALE DIREZIONE			
	TOTALE LEGGE			
	TOTALE SETTORE			
	TOTALE LEGGE			

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004

PAGINA 12 DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
1980 27	12 - SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA		0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		0,00	0,00
1980 37	11 - PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA	1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	1.000.000,00	0,00	0,00
1980 39	12 - SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	591.152,00	263.393,00	263.393,00
	TOTALE LEGGE	591.152,00	263.393,00	263.393,00
1993 38	12 - SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA		0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		0,00	0,00
1994 43	11 - PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA		0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		0,00	0,00
1995 63	12 - SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
1995 95	11 - PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA	250.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	250.000,00	0,00	0,00
1996 87	13 - TERRITORIO RURALE	1.787.500,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	1.787.500,00	0,00	0,00
1998 20	12 - SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	165.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	165.000,00	0,00	0,00
1999 13	12 - SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	423.228,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	423.228,00	0,00	0,00
1999 20	11 - PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA	450.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	450.000,00	0,00	0,00
1999 21	13 - TERRITORIO RURALE	19.812.410,66	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	19.812.410,66	0,00	0,00
1999 31	11 - PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA	20.672.410,66	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	20.672.410,66	0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004

PAGINA 13 DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		TOTALE DIREZIONE	STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
2000 9	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00
	13 - TERRITORIO RURALE	SPESE CORRENTI	850.000,00	516.457,00	516.457,00
		TOTALE DIREZIONE	850.000,00	516.457,00	516.457,00
	TOTALE LEGGE		850.000,00	516.457,00	516.457,00
	12 - SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	SPESE CORRENTI	4.648.112,00	0,00	0,00
2001 23		TOTALE DIREZIONE	4.648.112,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		4.648.112,00	0,00	0,00
	11 - PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA	SPESE CORRENTI	600.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	600.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		600.000,00	0,00	0,00
2003 12	13 - TERRITORIO RURALE	SPESE D'INVESTIMENTO	3.000.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	3.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		3.000.000,00	0,00	0,00
	11 - PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA	SPESE CORRENTI	800.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	800.000,00	0,00	0,00
2003 26	TOTALE LEGGE		800.000,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE		51.237.277,70	831.496,00	831.496,00
	14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE	SPESE CORRENTI	330.851,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	4.550.000,00	3.615.198,00	3.615.198,00
	TOTALE DIREZIONE		4.880.851,00	3.615.198,00	3.615.198,00
1994 16	TOTALE LEGGE		4.880.851,00	3.615.198,00	3.615.198,00
	14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE	SPESE CORRENTI	1.189.000,00	1.084.559,00	1.084.559,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
	TOTALE DIREZIONE		2.221.914,00	2.117.473,00	2.117.473,00
	TOTALE LEGGE		2.221.914,00	2.117.473,00	2.117.473,00
1997 51	14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE	SPESE CORRENTI	300.000,00	600.000,00	600.000,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE		800.000,00	600.000,00	600.000,00
	TOTALE LEGGE		800.000,00	600.000,00	600.000,00
	14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE	SPESE CORRENTI	403.292,00	464.812,00	464.812,00
2002 10		TOTALE DIREZIONE	403.292,00	464.812,00	464.812,00
	TOTALE LEGGE		403.292,00	464.812,00	464.812,00
	TOTALE SETTORE		8.306.057,00	6.797.483,00	6.797.483,00
	13 - TERRITORIO RURALE	SPESE D'INVESTIMENTO	813.634,30	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	813.634,30	0,00	0,00
1978 63	14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE	SPESE CORRENTI	852.154,00	852.154,00	852.154,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE		852.154,00	852.154,00	852.154,00
	TOTALE LEGGE		852.154,00	852.154,00	852.154,00
	14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE	SPESE CORRENTI	23.601.606,00	13.427.879,00	13.427.879,00
1999 16		SPESE D'INVESTIMENTO	24.259.056,00	14.085.329,00	14.085.329,00
	TOTALE DIREZIONE		24.259.056,00	14.085.329,00	14.085.329,00
	TOTALE LEGGE		24.259.056,00	14.085.329,00	14.085.329,00
	14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE	SPESE CORRENTI	852.154,00	852.154,00	852.154,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	1.665.788,30	852.154,00	852.154,00
SVILUPPO DELL'ECONOMIA MONTANA	TOTALE DIREZIONE		24.259.056,00	14.085.329,00	14.085.329,00
	TOTALE LEGGE		24.259.056,00	14.085.329,00	14.085.329,00
	14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE	SPESE CORRENTI	852.154,00	852.154,00	852.154,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	1.665.788,30	852.154,00	852.154,00
	TOTALE DIREZIONE		24.259.056,00	14.085.329,00	14.085.329,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004

PAGINA 14DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
ACQUE MINERALI, TERMALI ED ATT. ESTRATTIVE	TOTALE LEGGE	24.259.056,00	14.085.329,00	14.085.329,00
	2000 16			
	14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE			
	SPESE D'INVESTIMENTO	1.549.370,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	1.549.370,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	1.549.370,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE	27.474.214,30	14.937.483,00	14.937.483,00
	1978 69			
	21 - TURISMO SPORT PARCHI			
	SPESE CORRENTI	20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	20.000,00	0,00	0,00
	1994 42			
	21 - TURISMO SPORT PARCHI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	1994 43			
	21 - TURISMO SPORT PARCHI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE	20.000,00	0,00	0,00
CACCIA E PESCA	1981 7			
	13 - TERRITORIO RURALE			
	SPESE CORRENTI	516.457,00	516.457,00	516.457,00
	TOTALE DIREZIONE	516.457,00	516.457,00	516.457,00
	TOTALE LEGGE	516.457,00	516.457,00	516.457,00
	1996 70			
	13 - TERRITORIO RURALE			
	SPESE CORRENTI	8.985.765,00	8.624.501,00	8.624.501,00
	TOTALE DIREZIONE	8.985.765,00	8.624.501,00	8.624.501,00
	TOTALE LEGGE	8.985.765,00	8.624.501,00	8.624.501,00
	1997 57			
	13 - TERRITORIO RURALE			
	SPESE CORRENTI	50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	50.000,00	0,00	0,00
	1999 17			
	13 - TERRITORIO RURALE			
	SPESE CORRENTI	181.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	181.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	181.000,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE	9.733.222,00	9.140.958,00	9.140.958,00
OPERE PUBBL. NON CONS. NEGLI ALTRI SETTORI	1975 54			
	23 - DIFESA DEL SUOLO			
	SPESE D'INVESTIMENTO	5.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	5.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	5.000.000,00	0,00	0,00
	1978 38			
	16 - INDUSTRIA			
	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	1980 11			
	26 - TRASPORTI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	1.900.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	1.900.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	1.900.000,00	0,00	0,00
	1984 18			
	25 - OPERE PUBBLICHE			
	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO	6.800.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	6.800.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	6.800.000,00	0,00	0,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004

PAGINA 15 DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
ACQUED. FOGNATURE ALTRE OPERE IGIENICHE	1996 71	TOTALE LEGGE 25 - OPERE PUBBLICHE	6.800.000,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
	1997 16	TOTALE LEGGE	0,00	0,00
		25 - OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
	2003 7	TOTALE LEGGE	0,00	0,00
		25 - OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
		SPESE CORRENTI	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE	0,00	0,00	0,00
		19.679.061,00	7.230.397,00	7.230.397,00
	1984 18	24 - PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE	16.500.000,00	5.000.000,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	16.500.000,00	5.000.000,00
VIABILITA'		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
		25 - OPERE PUBBLICHE	2.849.371,00	1.549.371,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	2.849.371,00	1.549.371,00
		TOTALE DIREZIONE	19.349.371,00	6.549.371,00
	1997 13	TOTALE LEGGE	619.748,27	0,00
		24 - PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00
		SPESE CORRENTI	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	619.748,27	0,00
	1997 16	TOTALE LEGGE	0,00	0,00
		24 - PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE	0,00	0,00	0,00
		19.969.119,27	6.549.371,00	0,00
VIABILITA'	1978 73	25 - OPERE PUBBLICHE	7.840.514,00	2.840.514,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	7.840.514,00	2.840.514,00
		TOTALE DIREZIONE	7.840.514,00	2.840.514,00
	1983 4	TOTALE LEGGE	0,00	0,00
		26 - TRASPORTI	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	1984 14	25 - OPERE PUBBLICHE	300.000,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	300.000,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	300.000,00	0,00
	1985 32	TOTALE LEGGE	0,00	0,00
		26 - TRASPORTI	0,00	0,00
		SPESE CORRENTI	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
VIABILITA'	1990 33	TOTALE LEGGE	0,00	0,00
		26 - TRASPORTI	0,00	0,00
		SPESE CORRENTI	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	1.750.000,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	1.750.000,00	0,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
PAGINA 16DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004		STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
TRASPORTO SU STRADA	2001 19	26 - TRASPORTI	SPESE CORRENTI	2.000.000,00	0,00
			SPESE D'INVESTIMENTO	56.000.000,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	58.000.000,00	0,00
		TOTALE LEGGE		58.000.000,00	0,00
		TOTALE SETTORE		67.890.514,00	2.840.514,00
	1985 26	26 - TRASPORTI	SPESE D'INVESTIMENTO	540.045,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	540.045,00	0,00
		TOTALE LEGGE		540.045,00	0,00
	1994 43	26 - TRASPORTI	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		0,00	0,00
	1997 16	26 - TRASPORTI	SPESE D'INVESTIMENTO	9.419.390,29	0,00
			TOTALE DIREZIONE	9.419.390,29	0,00
		TOTALE LEGGE		9.419.390,29	0,00
	1999 31	26 - TRASPORTI	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
TRASPORTO FERROVIARIO			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		0,00	0,00
	2000 1	26 - TRASPORTI	SPESE CORRENTI	5.220.000,00	4.648.112,00
			SPESE D'INVESTIMENTO	20.000.000,00	7.023.814,00
			TOTALE DIREZIONE	25.220.000,00	11.671.926,00
		TOTALE LEGGE		25.220.000,00	11.671.926,00
	2000 3	26 - TRASPORTI	SPESE D'INVESTIMENTO	2.065.828,00	2.065.828,00
			TOTALE DIREZIONE	2.065.828,00	2.065.828,00
		TOTALE LEGGE		2.065.828,00	2.065.828,00
		TOTALE SETTORE		37.245.263,29	13.737.754,00
	1978 30	26 - TRASPORTI	SPESE CORRENTI	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		0,00	0,00
	1978 45	26 - TRASPORTI	SPESE CORRENTI	179.115,00	129.115,00
			TOTALE DIREZIONE	179.115,00	129.115,00
		TOTALE LEGGE		179.115,00	129.115,00
	1996 56	31 - BENI CULTURALI	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		0,00	0,00
	1997 16	26 - TRASPORTI	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		0,00	0,00
	1997 54	26 - TRASPORTI	SPESE CORRENTI	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		0,00	0,00
	1998 22	26 - TRASPORTI	SPESE CORRENTI	5.164.569,00	5.164.569,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004

PAGINA 17 DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		TOTALE DIREZIONE	STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
TRASPORTO MARITTIMO, NAVIGAZIONE INTERNA	2000 1	TOTALE LEGGE	5.164.569,00	5.164.569,00	5.164.569,00
		26 - TRASPORTI	5.164.569,00	5.164.569,00	5.164.569,00
		SPESE CORRENTI	260.100.000,00	249.587.986,54	249.587.986,54
		SPESE D'INVESTIMENTO	7.000.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	267.100.000,00	249.587.986,54	249.587.986,54
	TOTALE SETTORE		267.100.000,00	249.587.986,54	249.587.986,54
	1995 28	26 - TRASPORTI	272.443.684,00	254.881.670,54	254.881.670,54
		SPESE CORRENTI	15.000,00	77.469,00	77.469,00
		TOTALE DIREZIONE	15.000,00	77.469,00	77.469,00
	TOTALE SETTORE		15.000,00	77.469,00	77.469,00
TRASPORTO AEREO	1996 48	26 - TRASPORTI	6.400.000,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	6.400.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	6.400.000,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE	6.400.000,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE		6.415.000,00	77.469,00	77.469,00
	2000 2	26 - TRASPORTI	6.373.427,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	6.373.427,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	6.373.427,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE	6.373.427,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE		6.373.427,00	0,00	0,00
ALTRI TRASPORTI	1994 43	26 - TRASPORTI	0,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE		0,00	0,00	0,00
	1997 15	26 - TRASPORTI	396.000,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	396.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	396.000,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE	396.000,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE		396.000,00	0,00	0,00
ARTIGIANATO	1985 17	17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE		0,00	0,00	0,00
	1997 21	17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	8.384.600,00	3.661.343,00	3.661.343,00
		SPESE CORRENTI	8.384.600,00	3.661.343,00	3.661.343,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	24.000.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	32.384.600,00	3.661.343,00	3.661.343,00
	TOTALE SETTORE		32.384.600,00	3.661.343,00	3.661.343,00
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA	1999 24	17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	750.000,00	0,00	0,00
		SPESE CORRENTI	750.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	750.000,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE	750.000,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE		750.000,00	0,00	0,00
	1977 6	21 - TURISMO SPORT PARCHI	33.134.600,00	3.661.343,00	3.661.343,00
		SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE		0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004

PAGINA 18DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
1980 67	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE	774.665,00	774.665,00	774.665,00
	SPESE CORRENTI			
1984 18				
	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE			
1987 1	TOTALE LEGGE	774.665,00	774.665,00	774.665,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	774.665,00	774.665,00	774.665,00
	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1987 12	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
1992 35	TOTALE LEGGE	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1994 43	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	0,00	0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1995 38	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
1995 93	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
1996 75	TOTALE LEGGE	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
1997 16	TOTALE LEGGE	21.105.000,00	21.105.000,00	21.105.000,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	21.105.000,00	21.105.000,00	21.105.000,00
	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1999 18	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
2000 4	TOTALE LEGGE	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2000 5	TOTALE LEGGE	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2

TORINO, 14/05/2004

PAGINA 19 DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
FIERE, MERCATI E COMMERCIO INTERNO	2000 29	21 - TURISMO SPORT PARCHI	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO		
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
	2000 36	TOTALE LEGGE	0,00	0,00
		21 - TURISMO SPORT PARCHI	910.000,00	0,00
		SPESE CORRENTI	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	910.000,00	0,00
	2002 1	TOTALE LEGGE	910.000,00	0,00
		21 - TURISMO SPORT PARCHI	0,00	0,00
		SPESE CORRENTI	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	2.000.000,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	2.000.000,00	0,00
	2003 2	TOTALE LEGGE	2.000.000,00	0,00
		21 - TURISMO SPORT PARCHI	500.000,00	0,00
		SPESE CORRENTI	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	500.000,00	0,00
	TOTALE SETTORE		500.000,00	0,00
	1984 18	17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	171.824.665,00	2.774.665,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
	1985 21	TOTALE LEGGE	0,00	0,00
		17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	500.000,00	0,00
		SPESE CORRENTI	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	500.000,00	0,00
	1987 32	TOTALE LEGGE	500.000,00	0,00
		17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	1.250.000,00	0,00
		SPESE CORRENTI	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	1.250.000,00	0,00
	1987 47	TOTALE LEGGE	1.250.000,00	0,00
		17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	200.000,00	0,00
		SPESE CORRENTI	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	200.000,00	0,00
	1994 43	TOTALE LEGGE	200.000,00	0,00
		17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
	1995 57	TOTALE LEGGE	0,00	0,00
		17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	3.485.160,00	503.545,00
		SPESE D'INVESTIMENTO		
		TOTALE DIREZIONE	3.485.160,00	397.672,00
	1997 16	TOTALE LEGGE	3.485.160,00	397.672,00
		17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
	1999 28	TOTALE LEGGE	0,00	0,00
		17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	300.000,00	460.000,00
		SPESE CORRENTI	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	19.940.408,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	20.240.408,00	460.000,00
	2002 10	TOTALE LEGGE	20.240.408,00	460.000,00
		11 - PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA	460.000,00	460.000,00
		SPESE CORRENTI	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
	14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE	SPESE CORRENTI	112.588,00	113.621,00
		TOTALE DIREZIONE	112.588,00	113.621,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004

PAGINA 20 DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
EDILIZIA ABITATIVA	TOTALE LEGGE	112.588,00	113.621,00	113.621,00
	TOTALE SETTORE	25.788.156,00	1.077.166,00	971.293,00
	1994 43			
	18 - EDILIZIA		0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO			
	TOTALE DIREZIONE		0,00	0,00
	TOTALE LEGGE			
	18 - EDILIZIA			
	SPESE CORRENTI	3.018.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	3.018.000,00	0,00	0,00
URBANISTICA	TOTALE LEGGE	3.018.000,00	0,00	0,00
	1997 16			
	18 - EDILIZIA		0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO			
	TOTALE DIREZIONE		0,00	0,00
	TOTALE LEGGE			
	18 - EDILIZIA			
	SPESE CORRENTI	6.500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	6.500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	6.500.000,00	0,00	0,00
INDUSTRIA E FONTI DI ENERGIA	TOTALE SETTORE	9.518.000,00	0,00	0,00
	1977 48			
	19 - PIANIFICAZIONE GESTIONE URBANISTICA	30.000,00	25.000,00	25.000,00
	SPESE CORRENTI			
	TOTALE DIREZIONE	30.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE LEGGE	30.000,00	25.000,00	25.000,00
	1996 24			
	19 - PIANIFICAZIONE GESTIONE URBANISTICA	825.000,00	0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO			
	TOTALE DIREZIONE	825.000,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE	825.000,00	0,00	0,00
	1980 9			
	16 - INDUSTRIA	825.000,00	0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO			
	TOTALE DIREZIONE	825.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	855.000,00	25.000,00	25.000,00
	1991 42			
	S1 - CABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	14.822.869,00	5.164.569,00	5.164.569,00
	SPESE CORRENTI			
	TOTALE DIREZIONE	14.822.869,00	5.164.569,00	5.164.569,00
	TOTALE LEGGE	258.228,00	0,00	0,00
	1994 43			
	16 - INDUSTRIA	258.228,00	0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO			
	TOTALE DIREZIONE	258.228,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	1997 16			
	16 - INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO			
	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	4.570.643,56	0,00	0,00
	1997 16			
	16 - INDUSTRIA	4.570.643,56	0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO			
	TOTALE DIREZIONE	4.570.643,56	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	4.570.643,56	0,00	0,00
	1997 24			
	16 - INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI			
	SPESE D'INVESTIMENTO			
	TOTALE DIREZIONE	15.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	15.000.000,00	0,00	0,00
	2002 23			
	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	15.000.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	4.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	4.050.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	4.050.000,00	0,00	0,00

ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2

TORINO, 14/05/2004
PAGINA 21 DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004		STANZIATO 2005		STANZIATO 2006	
2003 2	16 - INDUSTRIA	SPESE CORRENTI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	35.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE LEGGE		TOTALE DIREZIONE	35.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SETTORE			35.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1977 42	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE CORRENTI	74.061.740,56	5.164.569,00	5.164.569,00	5.164.569,00	5.164.569,00
		TOTALE DIREZIONE	361.520,00	180.760,00	180.760,00	180.760,00	180.760,00
TOTALE LEGGE			361.520,00	180.760,00	180.760,00	180.760,00	180.760,00
1980 69	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE D'INVESTIMENTO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE LEGGE			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1982 32	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI	1.753.800,00	903.800,00	903.800,00	903.800,00	903.800,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE LEGGE		TOTALE DIREZIONE	3.253.800,00	903.800,00	903.800,00	903.800,00	903.800,00
1983 22	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE CORRENTI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE LEGGE			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1989 18	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI	25.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	25.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE LEGGE			25.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1989 36	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE CORRENTI	450.000,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
		TOTALE DIREZIONE	450.000,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
TOTALE LEGGE			450.000,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
1990 12	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE CORRENTI	1.180.000,00	916.000,00	916.000,00	916.000,00	916.000,00
		TOTALE DIREZIONE	1.180.000,00	916.000,00	916.000,00	916.000,00	916.000,00
TOTALE LEGGE			1.180.000,00	916.000,00	916.000,00	916.000,00	916.000,00
1990 13	24 - PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE LEGGE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991 28	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE LEGGE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991 38	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE LEGGE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992 24	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE LEGGE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993 31	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE CORRENTI	7.500.000,00	6.972.000,00	6.972.000,00	6.972.000,00	6.972.000,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	9.296.224,00	9.296.224,00	9.296.224,00	9.296.224,00	9.296.224,00
TOTALE LEGGE		TOTALE DIREZIONE	16.796.224,00	16.268.224,00	16.268.224,00	16.268.224,00	16.268.224,00
1994 5	24 - PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE	SPESE CORRENTI	16.796.224,00	16.268.224,00	16.268.224,00	16.268.224,00	16.268.224,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE LEGGE			16.796.224,00	16.268.224,00	16.268.224,00	16.268.224,00	16.268.224,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004

PAGINA 22 DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004		STANZIATO 2005		STANZIATO 2006	
1995 1	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995 7	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE CORRENTI	17.900.000,00	15.494.000,00	15.494.000,00	15.494.000,00	15.494.000,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	17.900.000,00	15.494.000,00	15.494.000,00	15.494.000,00	15.494.000,00
1995 31	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE CORRENTI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995 47	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE D'INVESTIMENTO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995 50	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - PIANIFICAZIONE GESTIONE URBANISTICA	SPESE CORRENTI	375.000,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00
1995 59	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	375.000,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00
	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995 60		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996 39	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI	4.300.860,00	4.300.860,00	4.300.860,00	4.300.860,00	4.300.860,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	2.383.008,00	2.065.828,00	2.065.828,00	2.065.828,00	2.065.828,00
1997 16	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	6.683.868,00	6.366.688,00	6.366.688,00	6.366.688,00	6.366.688,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE CORRENTI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998 40		SPESE D'INVESTIMENTO	1.362.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	1.512.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 42	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE CORRENTI	754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 43	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI	223.291,00	103.291,00	103.291,00	103.291,00	103.291,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	223.291,00	103.291,00	103.291,00	103.291,00	103.291,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI	4.566.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	4.606.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	4.606.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO A
 ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
 ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
 PAGINA 23 DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
INT. NON RIPARTIBILI A FAVORE FINANZ. LOC.	TOTALE LEGGE	400.000,00	0,00	0,00
	2000 44			
	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI			
	SPESE CORRENTI		0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE		0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	350.000,00		
	2000 52			
	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI			
	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO	252.228,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	252.228,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	252.228,00	0,00	0,00
	2001 11			
	12 - SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA			
	SPESE CORRENTI	3.098.741,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	3.098.741,00	0,00	0,00
	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI			
	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	3.098.741,00	0,00	0,00
	2002 24			
	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI			
	SPESE CORRENTI	3.098.741,00	0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO	2.045.791,00	480.305,00	480.305,00
	TOTALE DIREZIONE	2.952.932,00	1.549.372,00	0,00
	TOTALE LEGGE	4.998.723,00	2.029.677,00	480.305,00
	2002 28			
	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI			
	SPESE CORRENTI	4.998.723,00	2.029.677,00	480.305,00
	SPESE D'INVESTIMENTO	8.437.919,63	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	2.031.828,66	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	10.469.748,29	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE	80.621.525,29	43.553.583,00	42.004.211,00
	1998 34			
	S1 - CABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA			
	SPESE CORRENTI	63.814.374,94	63.814.374,94	63.814.374,94
	TOTALE DIREZIONE	63.814.374,94	63.814.374,94	63.814.374,94
	TOTALE LEGGE	63.814.374,94	63.814.374,94	63.814.374,94
	2000 44			
	16 - INDUSTRIA			
	SPESE CORRENTI	320.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	320.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	320.000,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE	64.134.374,94	63.814.374,94	63.814.374,94
	TOTALE USCITE	1.678.910.436,45	909.611.947,90	976.626.026,90

ALLEGATO B**AL DDL N. 604
“LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2004”****– ART. 3 -**

ELENCO DELLE SOCIETA’ IN CUI E’ AUTORIZZATA LA
RICAPITALIZZAZIONE NELL’ANNO 2004

SOCIETA’	IMPORTO
CONSEPI S.P.A.	Euro 585.900,00
SITO S.P.A.	Euro 600.000,00
CITTA’ STUDI S.P.A.	Euro 3.000.000,00

Legge regionale 14 maggio 2004, n. 10.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A e' approvato in euro 15.123.107.166,12 in termini di competenza e in euro 18.889.532.227,40 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2004.

Art. 2.

(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A e' approvato in euro 15.123.107.166,12 in termini di competenza ed in euro 18.889.532.227,40 in termini di cassa.

2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2004.

3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2004.

Art. 3.

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2004 con i prospetti di cui all'articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).

Art. 4.

(Bilancio pluriennale)

1. E' approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006, allegato alla presente legge (Allegato B).

Art. 5.

(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2004, e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della l.r. 7/2001, la contrazione di mutui per un importo di euro 1.096.052.540,65.

2. Le spese, al cui finanziamento e' possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, sono esclusivamente quelle relative a spese di investimento.

3. I mutui sono stipulati ad un tasso massimo del 5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 30 anni.

4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste ai commi 1, 2 e 3.

5. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui suindicati, previsti in euro 71.300.000,00 per l'anno finanziario 2004 e per ciascuno degli anni finanziari suc-

cessivi, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilita' delle Unita' previsionali di base (UPB) 09021 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo I - spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo III - spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006.

Art. 6.

(Spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.

(Garanzie prestate dalla Regione)

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 8.

(Fondi speciali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 della l.r. 7/2001, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2004:

a) del fondo denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali", individuato nell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - bilanci - Titolo I - spese correnti);

b) del fondo denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo", individuato nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - bilanci - Titolo II - spese di investimento).

Art. 9.

(Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)

1. E' approvato il fondo di cui alla UPB 08032 (Programmazione e statistica - valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata - Titolo II - spese di investimento) per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. E' approvato il fondo di cui alla UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

3. E' autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.

Art. 10.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2004, sui singoli capitoli di spesa, e' determinato in euro 278.573.088,17 ed e' iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti).

Art. 11.

(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 e' iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati pari ad euro 340.223.747,59 in termini di competenza e di euro 238.650.659,42 in termini di cassa.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 e' iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 794.296.651,55 in termini di competenza.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 e' iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 700.000.000,00 in termini di competenza.

4. Dal fondo di riserva di cui ai commi 1, 2, 3, in attuazione al disposto dell'articolo 24 della l.r. 7/2001, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non piu' conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.

Art. 12.

(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2003)

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2003, determinato in euro 582.901.183,04 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2004, e' utilizzato per la copertura del fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) per l'importo di euro 340.223.747,59 mentre la differenza e' utilizzata a copertura di spese regionali.

Art. 13.

(Variazioni compensative)

1. Per l'anno finanziario 2004 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le Unità previsionali di base quando:

a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;

b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.

Art. 14.

(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa, delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 15.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il gior-

no della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 maggio 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 605.

- Presentato dalla Giunta regionale in data 4 dicembre 2003.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente e alle II, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissioni in sede consultiva in data 5 dicembre 2003.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 23 aprile 2004 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Approvato in Aula il 7 maggio 2004 con 29 voti favorevoli, 13 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 17. (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.

2. Al quadro generale e' allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'articolo 53, commi 4 e 5."

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 10. (Bilancio annuale di previsione)

3. Ai fini dell'equilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico-finanziario risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria e dal bilancio pluriennale e comunque nei limiti previsti dall'articolo 23 del d.lgs. 76/2000."

Nota all'articolo 7

- Il testo del comma 13 dell'articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 10. (Bilancio annuale di previsione)

13. In allegato al bilancio di previsione sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 22. (Fondi speciali)

1. Nel bilancio annuale sono iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi speciali sono utilizzabili esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni ordinarie della Regione ovvero di spese per nuovi programmi di sviluppo, nonché a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

4. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell'esercizio nel modo indicato al comma 2 costituiscono economie di spesa.

5. Per ogni fondo speciale è allegato al bilancio un elenco che indica i provvedimenti legislativi e le conseguenti spese cui si prevede di far fronte con il fondo medesimo.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 20. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. L'ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.

2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unità previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta. La Giunta può delegare all'Assessore competente in materia di bilancio l'adozione dei provvedimenti previsti nel presente comma.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 24. (Variazioni al bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unità previsionali di base di entrata per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

3. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.

4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

5. Ogni altra variazione al bilancio è disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

7. La Giunta può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio.”.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali) (Omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni...nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

(Omissis).”.

Allegato A. (BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2004 DELLA REGIONE PIEMONTE - ART. 1).

Allegato B. (BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI FINANZIARI 2004-2006 - ART. 4).

I documenti contabili allegati alla presente Legge Regionale saranno pubblicati su un Supplemento al Bollettino Ufficiale di prossima pubblicazione (ndr)

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

D1	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D1.S1	Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
D1.S2	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
D1.S3	Settore Organismi consultivi ed osservatori
D1.S4	Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
D2	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
D2.S1	Settore Studi e documentazione legislativi
D2.S2	Settore Commissioni legislative
D2.S3	Settore Assemblea regionale
D3	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
D3.S1	Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
D3.S2	Settore Patrimonio e provveditorato
D3.S3	Settore Tecnico e sicurezza
D3.S4	Settore Organizzazione e personale
D4	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D4.S1	Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
D4.S2	Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
D4.S3	Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
D4.S4	Settore Documentazione
DG	Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
5	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
5.1	Settore Autonomie locali
5.2	Settore Polizia locale
5.3	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.4	Settore Sezione di controllo territoriale di Torino
5.5	Settore Sezione di controllo territoriale di Alessandria
5.6	Settore Sezione di controllo territoriale di Cuneo
5.7	Settore Sezione di controllo territoriale di Novara
5.8	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.9	Settore Protocollo ed archivio generali
6	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
6.1	Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
6.2	Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
6.3	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
6.4	Settore Ufficio relazioni con il pubblico
7	Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
7.1	Settore Organizzazione
7.2	Settore Formazione del personale
7.3	Settore Sistemi informativi ed informatica
7.4	Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
7.5	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
7.6	Settore Servizi generali operativi
8	Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
8.1	Settore Programmazione regionale
8.2	Settore Statistico regionale
8.3	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
8.4	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
8.5	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
9	Direzione BILANCI E FINANZE
9.1	Settore Bilanci

- 9.2 Settore Ragioneria
- 9.3 Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
- 9.4 Settore Fiscalità passiva
- 9.5 Settore Controllo gestioni delegate
- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali

- 17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4 Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6 Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
- 17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18 Direzione EDILIZIA
- 18.1 Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3 Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5 Settore Cartografico
- 19.6 Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19 Settore Pianificazione paesistica
- 19.20 Settore Gestione beni ambientali
- 20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1 Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3 Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4 Settore Sport
- 21.5 Settore Pianificazione aree protette
- 21.6 Settore Gestione aree protette
- 21.7 Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali

- 22** Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1** Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2** Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
- 22.3** Settore Grandi rischi industriali
- 22.4** Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5** Settore Programmazione e gestione rifiuti
- 22.6** Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7** Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8** Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23** Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1** Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2** Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3** Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24** Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1** Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2** Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3** Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25** Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1** Settore Opere pubbliche
- 25.2** Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 25.11** Settore Protezione Civile
- 26** Direzione TRASPORTI
- 26.1** Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2** Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3** Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4** Settore Navigazione interna e merci
- 26.5** Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27** Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1** Settore Igiene e sanità pubblica
- 27.2** Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3** Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4** Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28** Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1** Settore Programmazione sanitaria
- 28.2** Settore Emergenza sanitaria
- 28.3** Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4** Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5** Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29** Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1** Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2** Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3** Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4** Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5** Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6** Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
 - 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
 - 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
 - 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
 - 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
 - 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
 - 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
 - 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
 - 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
 - 32.1** Settore Istruzione
 - 32.2** Settore Edilizia scolastica
 - 32.3** Settore Promozione attività culturali
 - 32.4** Settore Spettacolo
 - 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
 - S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
 - S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
 - S1.3** Settore Ufficio di Roma
 - S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
 - S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello,165 - 10122 Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001 E 2002 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.